

Bruxelles, 8 maggio 2025
(OR. en)

8718/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0110 (NLE)**

**AGRI 178
AGRIORG 46
OIV 4**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 234 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 234 final.

All.: COM(2025) 234 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.5.2025
COM(2025) 234 final

2025/0110 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di
Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione il 20 giugno 2025 in sede di assemblea generale dell'OIV, in riferimento alla prevista adozione di risoluzioni dell'OIV che possono produrre effetti giuridici per il diritto dell'Unione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Lo statuto speciale dell'UE in seno all'OIV

All'OIV aderiscono attualmente 50 Stati, di cui 20 sono Stati membri dell'Unione. L'UE non è membro dell'OIV. Tuttavia, dal 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale di cui all'articolo 4 del suo regolamento interno, che permette all'Unione di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo.

2.2. L'OIV

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e di altri prodotti della viticoltura. Essa persegue gli obiettivi seguenti: i) informare sulle misure che permettono di tenere conto delle istanze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo, ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti.

2.3. L'atto previsto dell'OIV

La prossima assemblea generale dell'OIV si terrà il 20 giugno 2025. In tale contesto, e sulla base delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni tecniche dell'OIV che si sono tenute nel marzo 2025, è prevedibile che l'assemblea generale esaminerà, in vista della loro adozione, le risoluzioni elencate di seguito, che producono effetti giuridici:

- progetti di risoluzione OENO-MICRO 22-713A e B, relativi a un nuovo metodo di conteggio delle cellule di lievito rispettivamente nei mosti e nei vini (A) e nelle colture di lievito (B);
- progetto di risoluzione OENO-MICRO 23-739, relativo a un protocollo standard per valutare le proprietà di fermentazione dei ceppi di lievito *S. cerevisiae*;
- progetti di risoluzione OENO-TECHNO 14-540A e B, relativi rispettivamente alle pratiche enologiche specifiche per i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-730 relativo al limite massimo accettabile di concentrazione di acido sorbico nel vino;
- progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-738 relativo all'uso dell'acido fumarico per il controllo microbiologico nei mosti; progetti di risoluzione OENO-SPECIF 21-691 e OENO-SPECIF 23-728, relativi al metodo per la determinazione dei rapporti isotopici rispettivamente dell'acido tartarico e del chitosano.

È prevedibile che l'ordine del giorno della riunione dell'assemblea generale dell'OIV possa essere ulteriormente modificato e che vi siano iscritte altre risoluzioni che produrranno effetti

giuridici per il diritto dell'Unione. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La maggior parte dei progetti di risoluzione che saranno sottoposti al voto della prossima assemblea generale dell'OIV è stata ampiamente discussa dagli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo. Tali risoluzioni contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Tuttavia il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540A che consentirebbe l'aggiunta di glicerolo (E 422) nel vino dealcolizzato a un livello di concentrazione massimo notevole non dovrebbe essere appoggiato. Il livello massimo consentito è stato proposto sulla base di prove scientifiche insufficienti in merito agli effetti sul prodotto e sulla salute dei consumatori. La presente risoluzione non dovrebbe pertanto essere appoggiata fino a quando non sarà stata effettuata un'adeguata valutazione scientifica, compresa una valutazione aggiornata dell'esposizione e una caratterizzazione del rischio da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che tenga conto dell'uso del glicerolo (E 422) nella categoria di prodotti vitivinicoli dealcolizzati.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo¹.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV producono effetti giuridici per il diritto dell'Unione, in particolare quelle che riguardano le pratiche enologiche e i diversi metodi di analisi raccomandati e pubblicati

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

dall'OIV. La posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere pertanto adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale dei progetti di risoluzione previsti riguarda l'armonizzazione delle norme che disciplinano il settore e quindi l'attuazione della politica agricola comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto l'articolo 43 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua prossima assemblea generale del 20 giugno 2025, l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà e adotterà alcune risoluzioni che produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (2) L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del suo regolamento interno.
- (3) I 20 Stati membri che aderiscono all'OIV possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV; saranno quindi invitati ad adottare queste risoluzioni nella prossima assemblea generale dell'OIV del 20 giugno 2025.
- (4) La posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere pertanto adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione², alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici sull'ordinamento giuridico dell'Unione.
- (6) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell'autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>).

² Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).

- (7) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
- (8) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
- (9) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell'OIV.
- (10) I progetti di risoluzione OENO-MICRO 22-713A e OENO-MICRO 22-713B propongono un nuovo metodo per il conteggio delle cellule di lievito nei mosti, nei vini e nelle colture di lievito. Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 23-739 specifica un protocollo per valutare le proprietà di fermentazione di *Saccharomyces cerevisiae*. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (11) Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540B, stabilisce pratiche enologiche specifiche per i vini parzialmente dealcolizzati. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-730 introduce un limite massimo accettabile di concentrazione di acido sorbico nel vino. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 23-738 introduce una nuova pratica enologica relativa all'uso dell'acido fumarico per il controllo della fermentazione malolattica nei mosti. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (12) I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 21-691 e OENO-SPECIF 23-728 riguardano metodi per la determinazione dei rapporti isotopici rispettivamente dell'acido tartarico e del chitosano. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (13) I suddetti progetti di risoluzione dell'OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.
- (14) Un altro progetto di risoluzione che produrrebbe effetti giuridici sul diritto dell'Unione, presentato ai fini dell'adozione in sede di assemblea generale, è il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540A, che stabilisce pratiche enologiche specifiche per vini dealcolizzati, tra cui l'aggiunta di glicerolo (E 422) fino a una concentrazione massima complessiva pari a 50 g/L. Il livello massimo consentito è stato proposto sulla base di prove scientifiche insufficienti in merito agli effetti sul prodotto e sulla salute dei consumatori. Tale progetto di risoluzione non dovrebbe pertanto essere appoggiato fino a quando non sarà stata effettuata un'adeguata

valutazione, in particolare per quanto riguarda i livelli massimi di sicurezza per il glicerolo (E 422) nella categoria di prodotti vitivinicoli dealcolizzati. Inoltre la sezione "Dolcificazione" e, in particolare, la definizione di "*aggiunta di edulcoranti al vino dealcolizzato*" dovrebbero essere interpretate come limitate ai prodotti elencati in "*Prescrizione*"; questi rilievi si applicano anche al progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-540B.

- (15) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV del 20 giugno 2025, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali progetti di risoluzione, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 20 giugno 2025 figura nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'OIV esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell'OIV, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.
2. A seguito del coordinamento e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri che aderiscono all'OIV, agendo congiuntamente a nome dell'Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*